

Codice A1811A

D.D. 17 aprile 2019, n. 1246

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Mathi (TO), D.P.R. 753/80 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per la realizzazione di opere esterne di ampliamento igienico-funzionale, rifacimento copertura e realizzazione di scala esterna su fabbricato di civile abitazione.

PREMESSO CHE

in data 8/8/2018 la Sig.ra Finessi Denise, proprietaria dell'immobile sito in Comune di Mathi (TO), Via San Sebastiano n. 9, ubicato all'interno della fascia di rispetto della ferrovia Torino-Ceres, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di opere esterne di ampliamento igienico-funzionale, rifacimento copertura e realizzazione di scala esterna su fabbricato di civile abitazione.

L'immobile oggetto d'intervento è distinto al foglio n. 11, mappale n. 51 del C.T. dello stesso Comune ed è situato alla progressiva km. 26+004 sul lato destro della linea ferroviaria Torino-Ceres.

Le suddette opere consistono nell'ampliamento igienico-funzionale sul lato cortile (opposto alla ferrovia) mediante estensione della cucina, realizzazione della cantina interrata e di una scala esterna. Rifacimento del tetto con sostituzione del manto di copertura, dell'orditura secondaria e apertura di tre lucernai senza modifiche alla sagoma. Ridimensionamento e chiusura di aperture esterne su fronte strada e cortile. Dette opere non modificano la distanza minima del fabbricato che risulta essere di 7,90m dalla più vicina rotaia (6,20m dal bordo della massicciata).

Contestualmente alla richiesta, la proprietà, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT, effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 12/2/2019 con nota prot. n. 4033, acquisita agli atti con prot. n. 7476/A18 del 13/2/2019, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, dichiarando che lo stesso risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Mathi, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 4/2/2019 con nota prot. n. 697;

in data 20/2/2019, con nota prot. n. 8604/A18, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014;

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, in data 20/2/2019 con nota prot. n. 8694/A18, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 18/3/2019 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, con nota prot. n. 00690, acquisita agli atti con prot. n. 15262/A18 del 27/3/2019, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo a questo Settore copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

CONSIDERATO CHE

le opere rientrano fra quelle previste dall'art. 9, lettera d3) delle NTA del PRGC del Comune di Mathi – Ristrutturazione edilizia leggera con limitati ampliamenti una tantum esterni ai volumi preesistenti;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 3 del D.P.G.R. in data 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres ed il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Mathi, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la Legge n. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m. e i.;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: ”Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980”;

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: “Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31”;

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: “Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R”;

vista la L.R. n. 14/2014: “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 60, e 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del GTT prot. n. 4033 del 12/2/2019;

vista la nota del Comune di Mathi prot. n. 697 del 4/2/2019;

viste le note di questo Settore prot. n. 8604 e n. 8694 del 20/2/2019;

vista la nota dell'U.S.T.I.F., prot. n. 00690 del 18/3/2019;

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, alla Sig.ra Finessi Denise, proprietaria dell'immobile sito in Comune di Mathi (TO), Via San Sebastiano n. 9, distinto al foglio 11, mappale n. 51 del C.T. dello stesso Comune, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ampliamento igienico-funzionale sul lato cortile (opposto alla ferrovia) su fabbricato di civile abitazione, ubicato nella fascia di rispetto prevista dal suddetto articolo, alla progressiva km. 26+004 sul lato destro della linea ferroviaria Torino – Ceres, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli eventuali ulteriori accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
ing. Eriberto Naddeo

DL